



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZELLA e GUIDOLIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2024

Disciplina del tirocinio formativo curriculare

ONOREVOLI SENATORI. - L'inquadramento normativo dei tirocini curriculari è strettamente correlato alle modifiche che il sistema di istruzione in Italia ha subito, nel tempo, con l'obiettivo di una maggiore integrazione fattuale tra il sistema scolastico, secondario e universitario, la formazione professionale e il mercato del lavoro, attraverso un modello di alternanza scuola-lavoro e di apprendimento in ambito lavorativo.

Dalle riforme degli anni '90 e dei primi anni del 2000, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, della legge 17 maggio 1999, n. 144, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, emergeva la possibilità di utilizzare *stage* e tirocini come forme concrete di alternanza scuola-lavoro. In particolare, il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, per effetto delle successive modifiche, richiama - per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con riferimento specifico al ciclo secondario - i tirocini tra le iniziative complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti. Per quanto concerne le università, l'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di autonomia didattica, rimandava ai singoli regolamenti di ateneo anche « le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio ».

I tirocini possono essere di due tipologie differenti: curriculari, se previsti in un percorso di studi scolastici o universitari, ed extracurriculari, se finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro.

Con riferimento ai tirocini curriculari non esiste una specifica definizione normativa.

Sulla base di chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è possibile individuare due distinte categorie: tirocini che danno diritto a crediti formativi, inclusi nei piani di studio delle università o degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, e tirocini che non danno diritto a crediti formativi, promossi da università, da istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale o da centri di formazione professionali convenzionati con la regione, con la provincia o accreditati. I tirocini curriculari hanno come destinatari gli studenti universitari, compresi gli iscritti a corsi di *master* e di dottorato, gli studenti di scuola secondaria superiore, gli allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso e sono svolti all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

Per quanto concerne i tirocini extracurriculari, tale categoria racchiude tutti gli altri percorsi di tirocinio che non possono definirsi curriculari. Si tratta di un insieme eterogeneo, di cui fanno parte:

i tirocini di formazione e di orientamento, promossi al termine di un percorso scolastico o universitario, attraverso i quali il neodiplomato o il neolaureato viene messo in contatto con il mondo del lavoro, acquisisce le competenze pratiche, per completare la formazione teorica e per diventare competitivo nel mercato del lavoro, e fa esperienza di un'attività lavorativa al fine di orientare le proprie scelte future;

i tirocini estivi, rivolti agli studenti ma posti al di fuori dei percorsi curriculari e in

periodi di sospensione delle attività didattiche;

i tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo, rivolti a soggetti che si trovano al di fuori del mondo del lavoro o a rischio di uscirne (inoccupati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione), che possono sfruttare l'esperienza per acquisire nuove competenze ed entrare in contatto con nuovi potenziali datori di lavoro.

Il tirocinio extracurricolare è disciplinato, in dettaglio, da ciascuna regione per quanto concerne i requisiti e le modalità di svolgimento. Spesso la normativa regionale prevede misure per incentivare i tirocini extracurricolari e l'assunzione dei lavoratori al termine dei tirocini medesimi.

Alla data di emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, non esisteva una differenza tra tirocini curriculari e tirocini extracurricolari o, comunque, tale differenza non era stata esplicitata dal legislatore.

La legge 24 giugno 1997, n. 196, aveva infatti delegato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a emanare disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento « al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ».

La formulazione della disposizione di delega era onnicomprensiva e comprensiva dei percorsi curriculari ed extracurricolari, così come le disposizioni del citato regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale n. 142 del 1998 che regolamentava integralmente la materia in modo scarno, disponendo l'abrogazione delle fonti previgenti.

Negli anni successivi è emersa la necessità di rivedere la richiamata disciplina, soprattutto per evitare casi di abuso nei quali

si verificassero un'estrema limitazione dell'apporto formativo e l'utilizzo dei tirocinanti quale manovalanza a costo basso o nullo.

Va ricordata, sul punto, anche la legge 28 giugno 2012, n. 92, che delegava la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a definire delle linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento per uniformare le diverse normative regionali.

Le linee-guida, approvate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, hanno però escluso espressamente dal proprio campo di applicazione i tirocini curriculari. Lo stesso è avvenuto in occasione della loro revisione con il successivo accordo del 2017.

In questo modo si è creata una distinzione tra tirocini extracurricolari, regolamentati in modo dettagliato con disciplina prevista dalle singole regioni e province autonome in armonia con le citate linee-guida, e tirocini curriculari, la cui disciplina lavoristica deve essere ricostruita sulla base dell'ormai risalente, e più volte richiamato, regolamento di cui al decreto ministeriale n. 142 del 1998, dei chiarimenti ministeriali su specifiche problematiche e dei regolamenti approvati dalle singole istituzioni scolastiche e universitarie.

Il rapporto di tirocinio pone in relazione tre soggetti: il tirocinante, al quale è destinata l'esperienza formativa, il promotore, ovvero uno dei soggetti autorizzati dalla normativa a organizzare il tirocinio, e il datore di lavoro ospitante, nella cui organizzazione verrà svolto il tirocinio.

Vanno inoltre individuati un *tutor* designato dal promotore, che sarà il responsabile didattico-organizzativo del tirocinio, e un *tutor* aziendale indicato dall'ospitante, che seguirà e verificherà l'attività di formazione e di orientamento all'interno dell'organizzazione datoriale.

Il principio fondamentale secondo cui il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, da tenere sempre presente per comprendere i rapporti tra le parti, comporta, da un lato, che il rapporto è innanzitutto esentato da quasi tutti gli oneri connessi al rapporto di lavoro, compresi il pagamento della retribuzione e i correlati obblighi fiscali e contributivi, e, dall'altro lato, che il soggetto ospitante non può trattare il tirocinante come un mero lavoratore subordinato, senza curare che l'attività prestata sia funzionale all'apprendimento.

Al riguardo, si sottolinea che l'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 18 aprile 2018, n. 8, ha espressamente ritenuto, per il tirocinio extracurricolare, che un tirocinio svolto senza rendere l'attività funzionale all'apprendimento possa essere riqualificato in rapporto di lavoro subordinato, con ogni conseguenza anche sanzionatoria. Nulla viene specificato per il tirocinio curricolare ma il principio potrebbe essere ritenuto estensibile ed è, quindi, necessario prestarvi attenzione per evitare contestazioni in sede di controllo.

Con riferimento all'obbligo di comunicazione, l'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, prevede che la disciplina sulla comunicazione obbligatoria per l'avviamento di un rapporto di lavoro debba applicarsi anche ai tirocini di formazione e di orientamento e a ogni altro tipo di esperienza lavorativa a essi assimilata.

Come evidenziato, la legislazione più risalente fa riferimento ai tirocini di formazione e di orientamento per ricomprendere l'intero universo del tirocinio, curricolare ed extracurricolare.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, infatti, aveva espressamente chiarito nella nota 4 gennaio 2007, n. 440, che l'obbligo si doveva applicare anche ai tirocini curricolari.

Tuttavia, con la successiva nota 14 febbraio 2007, n. 4746, preso atto dei problemi emersi nella prassi applicativa, il medesimo Ministero ha espressamente rivisto la precedente posizione, escludendo dall'obbligo di comunicazione i tirocini curricolari.

Gli obblighi di comunicazione rimangono validi per i tirocini extracurricolari.

Quanto all'indennità obbligatoria, la citata legge n. 92 del 2012 non ne prevede l'erogazione, né contempla sanzioni in caso di mancata corresponsione di un'indennità ai tirocinanti curricolari.

Alla luce delle considerazioni esposte risulta evidente che allo stato attuale esiste una vera e propria disparità di trattamento tra tirocinanti extracurricolari, in favore dei quali è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione, e tirocinanti curricolari, per i quali alcun tipo di indennità risulta essere prevista a livello legislativo.

La presente proposta di legge si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 definisce il tirocinio formativo curricolare come approccio a un modello di alternanza scuola-lavoro e di apprendimento in ambito lavorativo.

L'articolo 2 prescrive le modalità, i doveri e gli obblighi dei soggetti coinvolti nella stipulazione del contratto di tirocinio formativo curricolare. In particolare, le disposizioni ivi contenute prevedono che:

lo studente che segue corsi di istruzione secondaria di secondo grado o universitaria o che ha conseguito il diploma relativo a tali corsi, possa stipulare con aziende, enti della pubblica amministrazione, studi professionali, fondazioni o associazioni ovvero datori di lavoro con personalità giuridica, università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e centri di formazione professionale *post-diploma* o *post-universitaria* operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti

per territorio, un contratto di tirocinio formativo curriculare, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, prevedendo, altresì, che dette disposizioni si applicano anche ai tirocini promossi da ciascuna regione e rivolti a cittadini dell'Unione europea o extracomunitari in condizione di regolarità, aventi un'età minima non superiore a quindici anni;

il soggetto ospitante si impegna ad accogliere il tirocinante assegnandogli una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e formazione indicate nel contratto stesso, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato, cui compete la funzione di *tutor*. Tenuto conto del difetto di esperienza professionale del tirocinante, il soggetto ospitante deve farsi carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e affidare a un dirigente la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo del tirocinio medesimo;

la durata del tirocinio non può superare i sei mesi e il tirocinio è rinnovabile o prorogabile soltanto nel rispetto di questi limiti di durata complessiva;

la protrazione del tirocinio formativo curriculare oltre i suddetti termini è considerata, infatti, come contratto di apprendistato, con il quale il soggetto ospitante è obbligato a corrispondere, oltre alla retribuzione, anche la necessaria formazione alle mansioni specifiche, in funzione del conseguimento da parte del neo-apprendista di una determinata qualifica professionale;

qualora il tirocinio formativo curriculare sia attivato senza la nomina e senza l'assistenza effettiva del *tutor* di cui al comma 4, è considerato come rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile;

dell'attivazione del tirocinio, della sua durata, del suo oggetto e del trattamento previsto per il tirocinante il soggetto ospi-

tante deve dare comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, entro il giorno precedente l'inizio del tirocinio stesso.

L'articolo 3 individua le modalità di svolgimento del percorso di tirocinio formativo curriculare, ovvero la durata dei tirocini formativi curricolari, finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio.

In particolare sono previste quattordici ore settimanali a tempo parziale e ventisei ore settimanali a tempo pieno, riservandone rispettivamente almeno sei e dieci per i corsi di formazione tecnica a distanza, su piattaforme digitali, anche straniere, altamente specializzate nei singoli settori elencati nei piani di formazione individuali, e coerenti con le inclinazioni formative di ciascun tirocinante.

La suddetta durata dei corsi formativi si applica anche nei casi di:

a) periodi di pratica professionale;

b) tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti o regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

c) tirocini transnazionali promossi dalle regioni per soggetti che possono accedere ai programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, tra i quali Programma per l'apprendimento permanente, cosiddetto *Lifelong learning programme*;

d) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso, ai quali si applicano specifiche linee guida;

e) borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e specializzazione;

f) tirocini per soggetti disoccupati o inoccupati in cerca di occupazione;

g) tirocini per lavoratori sospesi o in mobilità;

h) lavoratori occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.

L'articolo 4 individua le competenze di cui deve essere in possesso il *tutor*. In particolare, il *tutor* deve avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività lavorative coerenti con quelle oggetto del tirocinio;

b) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;

c) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza scuola-lavoro;

d) comprendere le funzioni del *tutor* e gli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;

e) gestire l'accoglienza e l'inserimento dei tirocinanti nel luogo di formazione;

f) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo del tirocinante;

g) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di socializzazione lavorativa;

h) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento;

i) coordinare il piano formativo individuale del tirocinante.

L'articolo 5, oltre a prevedere le modalità di sottoscrizione del piano formativo individuale, ne individua gli elementi minimi, rispondenti a precisi requisiti in termini di processi e di risultati di apprendimento, attraverso un approccio progettuale per competenze, quali:

a) l'esplicitazione della tipologia di tirocinio;

b) l'anagrafica del soggetto ospitante;

c) l'anagrafica del *tutor* scelto dal soggetto ospitante, con indicazione del titolo di studio, delle esperienze e delle competenze professionali possedute e del numero di tirocinanti che accompagna ad avvio del nuovo tirocinio o di cui garantisce la supervisione e il controllo;

d) l'anagrafica del tirocinante, con indicazione della tipologia di destinatario;

e) l'indicazione delle risorse umane presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;

f) l'indicazione del numero dei tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;

g) gli estremi del contratto di tirocinio;

h) la sede di svolgimento e le eventuali altre sedi;

i) i dati identificativi delle coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'impresa di assicurazione e numero della polizza per la responsabilità civile verso i terzi;

l) la data di inizio e di fine e la durata del tirocinio espressa in mesi;

m) l'orario di svolgimento giornaliero, con eventuale articolazione tra le diverse sedi;

n) l'area professionale prevalente di riferimento, con indicazione dei codici di classificazione delle professioni (CP2021) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), al fine di escludere inserimenti nei reparti di aziende in cui le condizioni di sicurezza richiedono una figura di riferimento con lunga esperienza;

o) la descrizione delle attività e degli obiettivi formativi;

p) le competenze attese;

q) le modalità di accertamento degli apprendimenti;

r) l'importo dell'indennità mensile obbligatoria ai sensi della presente legge;

s) i compiti e le responsabilità del *tutor* del soggetto ospitante;

t) i diritti e i doveri del tirocinante.

L'articolo 6 assegna al periodo di tirocinio svolto all'interno del percorso formativo venti crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti ai fini dell'accesso a *master* universitari nel caso di tirocinio di almeno sei mesi e dieci CFU se il tirocinio ha la durata di tre mesi. Prevede altresì, al comma 2, che tali crediti siano riconosciuti dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale quali contributi figurativi, a condizione che il beneficiario abbia versato almeno cinque anni di contributi per attività lavorativa subordinata.

L'articolo 7 stabilisce le modalità per la redazione dell'attestazione finale del tirocinio formativo curricolare da parte del *tutor*, che deve riportare le seguenti informazioni:

a) i dati relativi al soggetto ospitante, nonché la durata, l'orario e il luogo di svolgimento del relativo percorso formativo;

b) l'elenco e la documentazione delle specifiche attività riportate nel progetto formativo e nel *dossier* individuale del tirocinante, con la valutazione da parte del *tutor*

circa lo svolgimento dell'attività formativa del tirocinante secondo una scala di merito;

c) la figura professionale di riferimento del tirocinio secondo la classificazione delle professioni CP2021 dell'ISTAT;

d) l'individuazione delle competenze, anche trasversali, possedute o sviluppate, comprovanti la professionalità acquisita dal tirocinante, effettivamente sperimentate rispetto a quanto previsto nel progetto formativo.

L'articolo 8 prevede un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio formativo curricolare di importo lordo mensile minimo pari a 600 euro; l'importo è adeguato ogni tre anni in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'ISTAT.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie, stabilendo che ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge si applichi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio, esclusi i casi di proroga, ove prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 10 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nonché le altre norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Il tirocinio formativo curriculare consiste in una metodologia formativa o una misura di politica attiva finalizzata all'orientamento, all'occupabilità, all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro del tirocinante e non costituisce un rapporto di lavoro.

Art. 2.

(Contratto di tirocinio formativo curriculare)

1. Lo studente iscritto a corsi di istruzione secondaria di secondo grado o universitaria o che abbia già conseguito il diploma relativo ai medesimi corsi può stipulare un contratto di tirocinio formativo curriculare finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale con aziende, enti della pubblica amministrazione, associazioni professionali, fondazioni, associazioni o altri soggetti datori di lavoro dotati di personalità giuridica nonchè con università, istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e centri di formazione professionale *post-diploma* o *post-universitaria* operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai tirocini promossi dalle regioni e destinati ai cittadini dell'Unione europea o di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno, di età non inferiore a quindici anni.

3. Il contratto di cui al comma 1 può essere, altresì, stipulato da soggetti portatori di disabilità fisica, psichica o sensoriale, o *handicap* sociale assistiti da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale, al fine del loro inserimento nel sistema produttivo. Ai soggetti di cui al primo periodo, finché persiste la condizione di menomazione, non si applica il divieto di proroga o di rinnovo del contratto.

4. Il contratto di tirocinio formativo curriculare impegna il soggetto ospitante ad assegnare al tirocinante una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e di formazione previste nel medesimo contratto e ad affiancare al tirocinante, con funzioni di *tutor*, un lavoratore dipendente qualificato o specializzato.

5. In considerazione della mancanza di esperienza professionale del tirocinante, il soggetto ospitante ha l'onere di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del tirocinante medesimo e di affidare a un lavoratore dipendente di ruolo dirigenziale la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo del tirocinio.

6. Il contratto di tirocinio ha una durata massima di sei mesi, rinnovabile o prorogabile nel rispetto del limite complessivo di durata.

7. Nel caso di prosecuzione del tirocinio formativo curriculare oltre il termine di cui al comma 6, il contratto si trasforma in contratto di apprendistato. Il soggetto ospitante corrisponde la retribuzione e fornisce un'adeguata formazione per lo svolgimento di mansioni specifiche e l'acquisizione di una determinata qualifica professionale.

8. Nel caso di attivazione del tirocinio formativo curriculare senza la nomina o senza l'assistenza effettiva del *tutor* di cui al comma 4, il contratto si trasforma in contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.

9. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di comunicare all'ispettorato territoriale del lavoro, entro il giorno precedente l'inizio del

tirocinio, l'attivazione, la durata e l'oggetto del tirocinio medesimo, nonché il trattamento economico riconosciuto al tirocinante.

Art. 3.

*(Modalità di svolgimento
del tirocinio formativo curricolare)*

1. Lo svolgimento dei tirocini formativi curricolari è finalizzato all'acquisizione degli specifici obiettivi di apprendimento previsti nei piani di studio ed è articolato su base settimanale. L'attività formativa prevede quattordici ore di formazione a tempo parziale e ventisei ore di formazione a tempo pieno di cui, rispettivamente, sei ore e dieci ore sono dedicate alla formazione tecnica a distanza mediante utilizzo di piattaforme digitali, anche straniere, di alta specializzazione nei settori previsti nei piani di formazione individuale e coerenti con le inclinazioni del tirocinante.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 e al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai seguenti casi:

- a) periodi di pratica professionale;
- b) tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche, riferiti a percorsi abilitanti o regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) tirocini transnazionali promossi dalle regioni per soggetti che accedono ai programmi europei per l'istruzione e per la formazione, tra i quali il Programma per l'apprendimento permanente, cosiddetto *Lifelong learning programme*;
- d) tirocini per i cittadini dei Paesi terzi promossi nell'ambito delle quote di ingresso a cui si applicano specifiche linee guida;
- e) borse di studio attribuite a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e specializzazione;

f) tirocini per soggetti disoccupati o inoccupati in cerca di occupazione;

g) tirocini per lavoratori sospesi o in mobilità;

h) tirocini per lavoratori occupati con contratto di lavoro o di collaborazione a tempo ridotto.

Art. 4.

(Competenze e funzioni del tutor)

1. Il *tutor* di cui all'articolo 2, comma 4, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgere un'attività lavorativa coerente con l'attività formativa svolta dal tirocinante;

b) avere un'esperienza lavorativa di almeno tre anni;

c) conoscere la disciplina concernente i percorsi di « alternanza scuola-lavoro »;

d) conoscere le funzioni spettanti al *tutor* e le disposizioni contrattuali di settore o aziendali in materia di formazione.

2. Al *tutor* di cui all'articolo 2, comma 4, sono assegnate le seguenti funzioni:

a) gestire l'accoglienza e l'inserimento dei tirocinanti nel luogo dove si svolge il percorso formativo;

b) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda che partecipano al percorso formativo;

c) pianificare e assistere il tirocinante nel percorso di apprendimento e di socializzazione lavorativa;

d) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento;

e) coordinare il piano formativo individuale del tirocinante di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Piano formativo individuale)

1. Il piano formativo individuale deve essere sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, ciascuno dei quali ne conserva una copia recante le sottoscrizioni. Qualora il tirocinante sia minorenni, il piano formativo individuale deve essere sottoscritto dal soggetto che esercita la rappresentanza legale.

2. Il piano formativo individuale deve assicurare il rispetto di precisi requisiti qualitativi in termini di processo formativo e di risultati dell'apprendimento, attraverso un approccio progettuale per competenze.

3. Il piano formativo individuale deve contenere i seguenti elementi:

a) la tipologia di tirocinio;

b) i dati identificativi del soggetto ospitante;

c) i dati identificativi del *tutor* scelto dal soggetto ospitante, con l'indicazione del titolo di studio, delle esperienze professionali e delle competenze possedute e del numero di tirocinanti assegnati alla sua supervisione e controllo;

d) i dati identificativi del tirocinante, specificando la categoria ai sensi dell'articolo 2;

e) la consistenza delle risorse umane operanti nella sede di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;

f) il numero di contratti di tirocinio attivati nella sede in cui si svolge il tirocinio alla data di attivazione del medesimo contratto;

g) gli estremi del contratto di tirocinio;

h) la sede o le sedi di svolgimento del tirocinio;

i) gli estremi identificativi della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;

l) la data di inizio e di fine e la durata del tirocinio espressa in mesi;

m) l'orario quotidiano di svolgimento del tirocinio, con l'eventuale distribuzione dell'attività nelle diverse sedi;

n) l'area professionale prevalente di riferimento, specificando i codici di classificazione delle professioni adottati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), al fine di escludere l'inserimento dei tirocinanti in reparti aziendali con condizioni di sicurezza che richiedono la presenza di una specifica figura professionale di riferimento;

o) la descrizione delle attività e degli obiettivi formativi;

p) le competenze attese al termine del tirocinio;

q) le modalità per l'accertamento degli apprendimenti;

r) l'importo dell'indennità mensile obbligatoria prevista ai sensi della presente legge;

s) i compiti e le responsabilità del *tutor* del soggetto ospitante;

t) i diritti e i doveri del tirocinante.

Art. 6.

(Crediti formativi e contributi figurativi)

1. Il percorso formativo svolto nel corso del tirocinio formativo curriculare consente l'acquisizione di venti crediti formativi universitari, se il tirocinio ha durata pari a sei mesi, e di dieci crediti formativi universitari, se il tirocinio ha durata pari a tre mesi ed è

riconosciuto ai fini dell'accesso ai corsi di laurea e di specializzazione universitari.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui al comma 1 quali contributi figurativi, a condizione che il beneficiario, per almeno cinque anni, abbia effettuato il versamento di contributi previdenziali per lavoro subordinato.

Art. 7.

(Attestazione finale)

1. Al termine del tirocinio formativo curricolare, il *tutor* redige un'attestazione finale che deve essere consegnata al tirocinante, in cui sono riportati i seguenti dati concernenti il tirocinio svolto e raccolti nel *dossier* individuale del tirocinante:

a) il soggetto ospitante, la durata, l'orario e la sede di svolgimento del tirocinio;

b) l'elenco delle specifiche attività previste nel piano formativo individuale con la relativa documentazione e la corrispondente valutazione del *tutor* sulla base dei seguenti giudizi:

1) A – eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità);

2) B – ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo una buona autonomia e responsabilità);

3) C – adeguata (attività abbastanza frequente, svolta in discreta autonomia e responsabilità);

4) D – sufficiente (attività svolta in modo saltuario, prevalentemente in collaborazione o con supervisione);

5) E – bassa (attività svolta solo occasionalmente e sempre a supporto di altri soggetti);

c) il *tutor* del soggetto ospitante, con l'indicazione della qualifica professionale ai sensi della classificazione delle professioni (CP2021) dell'ISTAT;

d) le competenze, anche trasversali, possedute o sviluppate dal tirocinante comprovanti la professionalità acquisita ed effettivamente sperimentate rispetto a quanto previsto nel piano formativo individuale.

Art. 8.

(Indennità obbligatoria)

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria mensile di importo lordo non inferiore a 600 euro. L'importo dell'indennità è adeguato ogni tre anni in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dell'ISTAT.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Ai tirocini formativi curriculari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente alla data di attivazione, esclusi i casi di proroga previsti dalla medesima disciplina.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, e tutte le ulteriori disposizioni del citato regolamento incompatibili con la legge medesima.

€ 1,00